



LEGA LOMBARDA PER SALVINI PREMIER

REGOLAMENTO DELLA REGIONE

Art. 1 - Finalità

1. La Regione, in quanto aderente al Movimento confederato della Lega per Salvini Premier, altresì definito "Movimento", deve operare secondo quanto stabilito dagli Statuti e dai Regolamenti del Movimento e secondo le direttive del Consiglio Federale.
2. I tesserati della Regione, in quanto tesserati del Movimento, devono essere rispettosi di quanto previsto dagli Statuti e dai Regolamenti del Movimento.
3. La Regione ha competenza nel proprio ambito territoriale.
4. La Regione, con delibera del Consiglio Direttivo Regionale, si può strutturare in delegazioni territoriali chiamate Sezione Provinciale, Sezione Comunale, ognuna con le proprie competenze stabilite dai rispettivi Regolamenti e può autorizzare il Consiglio Direttivo Provinciale ad istituire Circoscrizioni definite con proprio Regolamento.

Art. 2 – Il Consiglio Direttivo Regionale

1. Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta al mese, ad eccezione del mese di agosto, su convocazione del Segretario Regionale.
2. Si riunisce, in via straordinaria, su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti oppure per disposizione del Consiglio Direttivo Regionale. In caso di inottemperanza, il Segretario Federale provvede attraverso un proprio Commissario ad acta che convocherà e presiederà la riunione.
3. L'avviso di convocazione, con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore dalla convocazione, deve essere inviato ai suoi componenti ed alla Segreteria Federale. Dell'avvenuto invio della convocazione deve essere data prova certa.
4. Nel caso in cui il Segretario Provinciale non possa partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo Regionale, può delegare il proprio Vice Segretario, purché sia componente con diritto di voto del Consiglio Direttivo Provinciale.
5. In caso di rinnovo di un Segretario Provinciale, il neoeletto subentra automaticamente ed immediatamente. La surroga dovrà essere verbalizzata in occasione della prima riunione del Consiglio Direttivo Regionale.
6. Il voto del Consiglio Direttivo Regionale contrario ad una proposta del Segretario Regionale, non comporta la decadenza del Segretario Regionale.
7. Il Consiglio Direttivo Regionale delibera validamente a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso di parità di voti, il voto del Segretario vale doppio purché il numero dei presenti non sia inferiore a 3 (tre).
8. Alle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale può assistere, anche in videoconferenza e con diritto di parola, il Segretario Federale, anche a mezzo di un suo delegato. La partecipazione, anche in videoconferenza, è ammessa anche al Responsabile Organizzativo Federale, al Responsabile Tesseramento Federale ed al Responsabile degli Enti Locali Federale o loro delegati, nonché, se in regola con il Tesseramento, ai Soci Fondatori della Lega per Salvini Premier iscritti nella Regione ed ai Soci Fondatori della Regione.
9. Il Segretario Regionale, oltre quanto di sua competenza, può proporre al Consiglio Direttivo Regionale la nomina di Responsabili cui demandare specifici compiti che non siano compresi tra quelli previsti dal presente Regolamento o l'istituzione di altri organi e la designazione dei relativi componenti.
10. Il Segretario Regionale, con apposita delibera il Consiglio Direttivo Regionale, può estendere la

partecipazione alle proprie riunioni anche ad altri appartenenti al Movimento, direttamente od indirettamente interessati agli argomenti in discussione, oppure a soggetti con competenze tecniche per la trattazione di argomenti specifici. La partecipazione potrà essere in forma occasionale o continuativa e senza diritto di voto. Tale decisione è revocabile dall'Organo che l'ha assunta.

11. Le dimissioni dalla carica di membro elettivo, indirizzate al Consiglio Direttivo Regionale, con firma autografa o tramite P.E.C., sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Direttivo Regionale, nel corso della prima riunione successiva, procede alla surroga del Consigliere dimissionario con il primo dei candidati non risultati eletti, purché in regola con il tesseramento e la qualifica di S.O.M..
12. Il membro elettivo del Consiglio Direttivo Regionale che, senza giustificato motivo, risulta assente a 2 (due) riunioni consecutive, è dichiarato decaduto con delibera dello stesso Consiglio Direttivo Regionale. Se trattasi di un Segretario Provinciale, questi è dichiarato decaduto anche dalla carica provinciale ed è sostituito, fino alla data del Congresso Provinciale straordinario, da un Commissario nominato dal Consiglio Direttivo Regionale.
13. Le motivazioni, per assenza o ritardo, devono essere obbligatoriamente inviate al Segretario Regionale entro i successivi 30 (trenta) minuti dall'orario previsto per la convocazione e devono essere riportate a verbale.
14. Le dimissioni contemporanee di almeno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale o l'impossibilità di procedere alle surroghe necessarie a ricostituire il numero legale, comportano lo scioglimento del Consiglio Direttivo Regionale e la decadenza del Segretario Regionale. I poteri e le competenze del Consiglio Direttivo Regionale e del Segretario Regionale vengono, per questo periodo, assunte da un Commissario nominato dal Segretario Federale.
15. Il Consiglio Direttivo Regionale può essere altresì sciolto per decisione motivata del Consiglio Federale. La delibera di scioglimento dovrà contenere la nomina di un Commissario.
16. In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del Segretario Regionale, il Consiglio Direttivo Regionale rimane in carica ed il Vicesegretario Vicario convoca il congresso regionale straordinario per l'elezione del nuovo Segretario Regionale.
17. Il congresso regionale straordinario deve comunque tenersi entro 120 (centoventi) giorni dalla data di cessazione dalla carica del Segretario Regionale.

Art. 3 – Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale.
2. La mozione deve essere inviata al Segretario Regionale ed al Segretario Federale.
3. Viene messa in discussione non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre (30) trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Il Segretario Regionale partecipa alla votazione e viene computato ai fini della maggioranza.
5. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Direttivo Regionale unitamente alla decadenza del Segretario Regionale ed alla nomina, da parte del Segretario Federale, di un Commissario.

Art. 4 – L'Amministratore Regionale

1. L'Amministratore Regionale, nominato ed eventualmente revocato dal Consiglio Direttivo Regionale, è competente per la gestione amministrativa ed economico-finanziaria della regione.

2. Il suo mandato è subordinato a quello del Consiglio Direttivo Regionale e rimane in carica fino alla nomina da parte del nuovo Consiglio Direttivo Regionale.
3. La rappresentanza legale spetta all'Amministratore Regionale.
4. L'Amministratore Regionale, nel rispetto delle linee guida assunte dal Consiglio Direttivo Regionale, decide:
 - a) L'ammontare della spesa per le campagne elettorali;
 - b) La possibile erogazione di apporti a favore di una o più delegazioni territoriali.
5. L'Amministratore regionale gestisce il patrimonio della Regione ed è competente per:
 - a) L'apertura e la gestione di conti correnti e deposito titoli bancari e postali (ove del caso mediante utilizzo di un sistema di cash pooling tra i conti correnti riferiti alle singole entità associate), nonché le richieste di fidejussioni sul territorio dell'Unione Europea ed investimenti non speculativi;
 - b) La sottoscrizione di contratti od atti unilaterali in genere;
 - c) La sottoscrizione di mandati di pagamento;
 - d) L'assunzione, la gestione, il licenziamento del personale, previa ratifica dell'Amministratore Federale;
 - e) La stipula di contratti di lavoro o di collaborazione anche temporanea, previa ratifica dell'Amministratore Federale;
 - f) La riscossione di somme a qualunque titolo spettanti alla Regione;
 - g) La gestione della contabilità della Regione, la tenuta dei libri contabili, la redazione del rendiconto e l'adempimento di tutte le formalità conseguenti, in conformità alle leggi vigenti in materia;
 - h) Ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge.
6. L'Amministratore regionale può delegare, ed autorizzare la sub-delega agli organismi territoriali di livello inferiore, parte delle proprie competenze al livello della Sezione Provinciale, nel rispetto del Regolamento. In presenza di delega, anche parziale, la Sezione Provinciale trasmette semestralmente all'Amministratore Regionale una rendicontazione dettagliata su tutta la gestione.
7. L'Amministratore Regionale trasmette semestralmente all'Amministratore Federale una rendicontazione sull'utilizzo da parte della Regione dei fondi eventualmente erogati dalla Lega per Salvini Premier, in particolare, e su tutta la gestione, ivi compresa quella delle risorse umane.

Art. 5 – Il Responsabile Organizzativo

1. Il Responsabile Organizzativo viene nominato ed eventualmente revocato dal Segretario Regionale ed è scelto tra i S.O.M. della Regione.
2. Il suo mandato è subordinato al mandato del Segretario Regionale.
3. Partecipa, con diritto di parola, al Consiglio Direttivo Regionale e, in ogni modo, è esclusa qualsiasi funzione politica all'interno della Regione.
4. Cura la stesura del verbale delle sedute del Consiglio Direttivo Regionale stesso. Provvede all'inoltro alla Segreteria Federale, entro 5 (cinque) giorni dall'evento, della copia del verbale delle sedute del Consiglio Direttivo Regionale dove devono essere puntualmente registrate le eventuali modifiche avvenute nella composizione del Consiglio Direttivo Regionale e le nomine o le revoche dei responsabili di settore.
5. I Suoi compiti sono:
 - a) Verificare la corretta applicazione dello Statuto e dei Regolamenti e, nel caso avverso, darne comunicazione al Segretario Regionale;

- b) Seguire gli indirizzi del Segretario Regionale e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo Regionale;
- c) Collaborare con i Segretari Provinciali per la soluzione delle problematiche organizzative di tutti gli eventi programmati, coordinandoli al fine di evitare sovrapposizioni;
- d) Assistere le Sezioni di recente costituzione;
- e) Promuovere ed organizzare annualmente almeno una festa politica Regionale.

Art. 6 – Il Responsabile Tesseramento

1. Il Responsabile del Tesseramento viene nominato ed eventualmente revocato dal Segretario Regionale ed è scelto tra i S.O.M. della Regione.
2. Il suo mandato è subordinato al mandato del Segretario Regionale.
3. Partecipa, con diritto di parola, al Consiglio Direttivo Regionale.
4. Le sue competenze sono:
 - Partecipare obbligatoriamente alla formazione in materia di privacy e utilizzo del Libro Soci;
 - Verificare l'applicazione delle norme relative al tesseramento presenti negli Statuti e nei Regolamenti;
 - Assicurare la presenza di tessere sul territorio;
 - Relazionare al Consiglio Direttivo Regionale sull'andamento del Tesseramento, almeno una volta l'anno.

Art. 7 – Il Responsabile degli Enti Locali

1. Il Responsabile degli Enti Locali viene nominato ed eventualmente revocato dal Segretario Regionale ed è scelto tra i S.O.M. della Regione.
2. Il suo mandato è subordinato al mandato del Segretario Regionale.
3. Partecipa, con diritto di parola, al Consiglio Direttivo Regionale.
4. Le sue competenze sono:
 - a) Promuovere le iniziative politiche del Movimento presso gli eletti nelle istituzioni, sia quando costituiscono forza di opposizione sia quando sono forza di maggioranza;
 - b) Coordinare le proposte politiche di interesse Regionale dei Presidenti di Provincia, dei Sindaci e dei Capigruppo Consiliari;
 - c) Convocare, in accordo con il Segretario Regionale, secondo necessità, i Segretari o, se nominati, i Responsabili degli Enti Locali delle Sezioni Provinciali, per concordare l'attuazione delle direttive politiche, individuando le necessarie iniziative comuni, relazionando, entro 5 (cinque) giorni dalla riunione, al Segretario Regionale;
 - d) Di concerto con il Segretario Regionale, verificare l'attuazione delle disposizioni della Segreteria Federale trasmesse tramite il Responsabile degli Enti Locali Federale;
 - e) Conservare gli elenchi dei nominativi degli esponenti della Lega per Salvini Premier eletti o nominati negli organi istituzionali e negli enti locali territoriali di competenza. Inviare gli aggiornamenti al Responsabile degli Enti Locali Federale entro 5 (cinque) giorni dalla nomina o modifica;
 - f) Organizzare, di concerto con il Segretario Regionale ed il Responsabile Federale Enti Locali, almeno una assemblea annuale degli eletti nel territorio di propria competenza.

Art. 8 – Doveri degli eletti

1. Coloro che ricoprono incarichi elettivi e di nomina politica retribuita, hanno il dovere di dedicare il tempo adeguato all'espletamento dell'incarico assunto e di contribuire al finanziamento della Lega per Salvini Premier e della articolazione territoriale regionale.

2. Il mancato rispetto dei doveri previsti dal presente articolo, comporta l'attivazione della procedura di cui all'articolo 34 dello Statuto Federale.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. La durata in carica degli Organi della Regione potrà essere prorogata su delibera del Consiglio Federale in caso di consultazioni elettorali od in casi di assoluta necessità.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto Federale, allo Statuto della Regione e al Regolamento Federale.